



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 10/07/2018

Esame del ricorso n. 0691507/2017 del 26/05/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 10/07/2018

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - in via preliminare, che l'intermediario convenuto non ha riscontrato la richiesta di documentazione con cui si richiedeva di produrre copia delle condizioni generali della polizza assicurativa collegata al contratto oggetto di contestazione; - che, ai fini del ricorso, sono state considerate le condizioni generali, in proprio possesso, inerenti la stessa tipologia di polizza; - che a luglio 2011 stipulava un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente, tuttora in regolare ammortamento; - che, all'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo alla polizza collettiva contestualmente stipulata; - che il costo relativo alla polizza doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date; - a dimostrazione di ciò, ha rappresentato che: a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; b) trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; c) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; d) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; e) il premio è stato pagato in via anticipata dal Cliente ed è stato oggetto di finanziamento da parte dello stesso intermediario; f) il beneficiario delle assicurazioni per il caso di morte è l'intermediario mentre per i casi di invalidità e inabilità è l'assicurato stesso che però conferisce mandato irrevocabile al contraente ad incassare tale prestazione; - il TAEG contrattuale del finanziamento è pari a 10,11% (*rectius* 10,28%)



mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari a 11,957%; - alla luce delle predette considerazioni, ai finanziamenti in controversia deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 20/01/2017, riscontrato dall'intermediario negativamente con nota del 22/05/2017, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e pertanto: - € 2.459,16 (*rectius* 12.459,16 da reclamo) quali maggiori somme versate a titolo di interessi sulle rate pagate dalla data di inizio ammortamento fino alla data del reclamo, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo; - € 4.388,65 a mitigazione degli interessi futuri a valere sulle rate a scadere. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, la rifusione delle spese di difesa tecnica, quantificate in € 400,00.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate con nota del 21/07/2017, in particolare ha affermato: - che la parte ricorrente, in data 18/07/2011, stipulava il contratto di prestito personale con l'intermediario resistente; - che i premi assicurativi in controversia sono stati correttamente esclusi dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 141/2010); - che la sottoscrizione della polizza non era obbligatoria come dimostrato dal fatto che altri Clienti hanno ottenuto il finanziamento alle medesime condizioni senza previsione di alcuna copertura assicurativa; - che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alle coperture assicurative in controversia; - che è prevista la facoltà di recesso del cliente dai contratti di assicurazione in discorso.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni con nota del 30/08/2017, ribadendo nella sostanza quanto affermato nel ricorso.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla mancata inclusione nel TAEG relativo ad un prestito personale dei costi derivanti da due polizze assicurative la cui stipulazione, secondo la parte ricorrente, sarebbe stata obbligatoria. In particolare, si lamenta la difformità tra il TAEG indicato nei contratti e quello effettivo e si invoca il comma 7 dell'art. 117 TUB (*rectius* l'art. 125-*bis* TUB) per domandare l'applicazione del tasso sostitutivo.

Preliminarmente, la parte ricorrente lamenta di non aver potuto valutare la polizza assicurativa perché non prodotta dall'intermediario in seguito alla richiesta formulata ex art. 119 TUB. Ciò posto, ai fini della proposizione del ricorso, la parte ricorrente ha ricostruito i contratti sulla base delle evidenze in proprio possesso. Tenuto conto di ciò, il Collegio ha sospeso il procedimento e richiesto all'intermediario una «integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria al finanziamento per cui è controversia».

Con riferimento alle condizioni economiche del contratto di finanziamento, si rappresenta che il contratto per cui è controversia è stato prodotto dall'intermediario convenuto e risulta sottoscritto in data 18/07/2011.

Con riguardo alle condizioni di assicurazione il Collegio rileva che la numerazione corrisponde a quella indicata sul contratto di finanziamento (Polizze Collettive n. 2983/2984-50048).

È pacifico tra le parti che i costi relativi alla copertura assicurativa esaminata non sono stati inclusi nel TAEG indicato nel contratto di finanziamento.

Al fine di individuare l'asserito "TAEG effettivo" la parte ricorrente ha prodotto un prospetto di calcolo utilizzato per quantificare le proprie richieste restitutorie degli interessi applicati



per un importo di € 12.459,16 (fino al reclamo) al quale va aggiunto la cifra di € 4.388,65 (dal reclamo a fine piano). Quanto alla componente relativa al periodo fino al reclamo, la domanda formulata in sede di ricorso reca l'importo di € 2.459,16 invece di 12.459,16, presumibilmente per un errore materiale.

Dall'esame del documento si evince che, per ciascuna rata mensile, la parte ricorrente ha preso in considerazione un diverso tasso sostitutivo (asseritamente applicabile). Il Collegio si rappresenta che tale modalità non pare conforme al disposto dell'art. 117, comma 7 TUB (come a quello dell'art. 125-bis TUB), che fa riferimento al tasso nominale minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti alla stipulazione del contratto.

Al fine di decidere il merito della controversia, si rende necessario applicare al caso in esame i principi di diritto contenuti nelle decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10617, 10620, 10621, del 12 settembre 2017 e successivi provvedimenti: «Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo».

Premesso che nel TAEG devono essere inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (si veda art. 121 T.U.B.); gli indicatori sintetici di costo del contratto in controversia risultano i seguenti: TAN 9,41%, TAEG 10,28%.

Facendo rinvio ai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento in relazione ai criteri per stabilire la sostanziale obbligatorietà delle coperture assicurative qualificate come facoltative, nonché al riparto dell'onere della prova tra le parti, dal contratto di cui in controversia si rileva quanto segue: - l'adesione alla copertura assicurativa, versata in atti dall'intermediario convenuto, è datata 18/07/2011 e risulta, pertanto, contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento; - la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento.

Più in particolare, il contratto di assicurazione prevede quanto segue: - l'indennizzo previsto dal contratto è parametrato «al debito residuo del Finanziamento»; - il beneficiario della copertura assicurativa è l'intermediario contraente in caso morte e l'assicurato negli altri casi con mandato all'incasso conferito all'intermediario contraente; - il pagamento del premio è parametrato alla durata del finanziamento; - sulla base delle evidenze in atti, risulta prevista una remunerazione per l'intermediario collocatore della polizza.

Le polizze assicurative di cui si controverte nel presente procedimento presentano, quindi, gli indici (gravi, precisi e concordanti), presuntivi di obbligatorietà, indicati dal Collegio di Coordinamento: 1) contestualità della stipula e stessa durata; 2) funzione delle polizze di copertura del credito; 3) indennizzo parametrato al debito residuo.

Nel caso di specie sembrano dunque provati alcuni degli indici presuntivi richiesti dal Collegio di Coordinamento (il quale ne richiede il "concorso") al fine di asseverare il carattere obbligatorio delle coperture assicurative e dunque l'inclusione della relativa voce nel TAEG.



In merito, codesto Collegio prende inoltre atto che l'intermediario non ha fornito evidenza degli indici richiesti "a prova contraria" dallo stesso Collegio di Coordinamento, al fine di rovesciare la presunzione di obbligatorietà delle polizze assicurative.

Sulla base di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento con le citate decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017: «Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: [1] - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; [2] - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; [3] - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

Con riferimento al terzo criterio relativo al diritto di recesso dalla copertura assicurativa, è previsto semplicemente che: il recesso è consentito esclusivamente entro 60 giorni «dalla data di decorrenza» del contratto stesso; codesto Collegio ritiene non sussista, dunque, per certo il requisito della libera recedibilità da parte del cliente per tutto il corso del finanziamento.

In merito al secondo criterio individuato dal Collegio di Coordinamento nelle citate decisioni del 12 giugno 2017 ai fini del superamento della presunzione di obbligatorietà della polizza, si rileva che l'intermediario resistente, in seguito alla richiesta del Collegio, ha prodotto copia di alcuni contratti di finanziamento, stipulati con clienti aventi il medesimo merito creditizio dell'odierna parte ricorrente, che non contengono l'indicazione di coperture assicurative associate.

Tuttavia, dalla documentazione versata in atti non sempre emergono, in quanto oscurate dall'intermediario, alcune informazioni potenzialmente rilevanti che ne limitano la comparabilità in concreto e, a tacer d'altro, il Collegio ritiene che le integrazioni fatte pervenire dall'intermediario sono insufficienti ed inidonee a vincere la presunzione della facoltatività della polizza.

Nel caso concreto in esame, tenuto conto degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, in seguito alle decisioni del Collegio di coordinamento del giugno 2017, codesto Collegio ritiene non superata la presunzione di obbligatorietà della copertura assicurativa e prende atto che, per le ragioni anzidette, l'intermediario non ha inserito come invece avrebbe dovuto la voce di costo della copertura assicurativa - di natura obbligatoria - nel TAEG originariamente pattuito.

Il Collegio, in conclusione, richiamando quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n. 1430/2016 e da ultimo ribadito con la decisione n. 12832/2018 «accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto stipulato», ritiene che la domanda principale del ricorrente deve essere accolta.

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1